



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE", COMPOSTO DA PISCINE, DUE CAMPETTI COPERTI DA CALCETTO, E UN CAMPETTO SCOPERTO, SITO IN VIA ICMESA, A MEDA, FINO AL 31/12/2024 - AI SENSI DEGLI ARTT. 176 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023**

**ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Lo scopo della Concessione consiste nell'assicurare il miglior funzionamento e la migliore fruibilità del complesso sportivo denominato "Centro Sportivo Polivalente", secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, al fine di favorire la pratica di attività sportivo-ricreative e l'aggregazione sociale, garantendone la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e degli impianti sportivi, sin dalla prossima estate 2024.

La finalità primaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta alla Comunità di MEDA, realizzando le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante, alla promozione ed al potenziamento della pratica e delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi presenti;
- garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alla diversa tipologia di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- diffondere l'attività sportiva a tutti i livelli e in tutte le specialità praticabili;
- garantire progetti finalizzati alla promozione delle attività sportive, ricreative e aggregative sul territorio comunale a favore delle diverse fasce di popolazione, in particolare, dei giovani;
- valorizzare gli immobili comunali ed i servizi da essi ospitati;
- ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti, riducendo gli oneri a carico dell'Amministrazione.

2. Nell'affidare la gestione dell'impianto sportivo, il Comune di MEDA intende promuovere la crescita sportiva del territorio. La finalità dell'affidamento è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva, e di aggregazione/socializzazione per la Cittadinanza. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto. L'Affidatario non potrà avanzare ulteriori pretese di compensi di qualsiasi natura e specie, e manleva espressamente, per sé e per i propri aventi causa, l'Amministrazione concedente. L'Amministrazione Comunale mantiene il diritto di verificare l'andamento della gestione dell'impianto, anche in contraddittorio con l'affidatario; a tale scopo verranno tenute periodiche riunioni per il fattivo confronto sui dati di utilizzo, verifica esecuzione lavori, risoluzione eventuali problematiche ecc. In ogni caso, le attività relative alla gestione degli impianti devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnico-gestionale presentata in sede di gara. Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare gli impianti secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica degli impianti. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi degli impianti, è tenuto al rispetto delle disposizioni definite dall'Amministrazione Comunale, nonché all'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, deliberate dal Comune.

3. L'Oggetto del presente Capitolato consiste nell'affidamento in concessione della gestione complessiva dei servizi sportivi del Centro Sportivo Polivalente, sito in Meda, Via Icmesa, costituito in sintesi da due piscine all'aperto, e due campetti da calcetto, in superficie sintetica, coperti, e un campetto scoperto, fino al



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

31.12.2024, con eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi; l'inizio dell'affidamento sarà considerato a fare data dalla stipula del contratto o, anche prima della stipula, per ragioni d'urgenza.

4. Il Comune di MEDA, da ora in poi denominato "Comune", concede la gestione del Centro Sportivo Polivalente in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna. L'affidamento ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo sopracitato, come risulta dall'allegata planimetria (Allegato A), secondo le specifiche tecniche, operative e gestionali che seguono. La gestione dell'impianto sportivo riguarda le attività sportive, sociali, tecnico-operative e quelle manutentive della struttura. L'affidamento è accettato dal Concessionario, alle condizioni indicate in questo Capitolato Speciale, nella situazione di fatto e di diritto del complesso immobiliare.

5. La gestione comprende quindi:

- la gestione tecnica dell'impianto sportivo, di tutti gli immobili, delle strutture, degli arredi e delle pertinenze costituenti l'impianto sportivo in oggetto, comprensivo di impianti ed attrezzature - gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature e le pertinenze sono affidati nello stato di fatto e di diritto, in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario;
- la gestione sportiva dello stesso e di tutte le attività da realizzarsi all'interno dell'immobile, ai patti, termini e condizioni, come di seguito specificati;
- l'esecuzione di quanto proposto nell'offerta tecnica.

Le parti si obbligano a redigere verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili affidati in gestione, e il Concessionario gestore è costituito custode a partire dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

6. La Concessione nella sua globalità, vuole garantire un servizio di gestione completa di tutte le operazioni necessarie di servizio e degli interventi, che saranno successivamente meglio dettagliati, compresi:

- il Servizio di custodia e vigilanza diurna e notturna dell'intera struttura, anche per prevenire atti vandalici, danneggiamenti e furto di cose, apertura e chiusura, in occasione del suo utilizzo e pulizia;
- la gestione anche di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, e di tutti gli interventi ed attività di apertura, chiusura, pulizia e custodia delle strutture dedicate, fino al 31 Dicembre 2024 o fino al termine della Concessione;
- il Servizio di manutenzione e cura delle aree a verde di pertinenza della struttura, all'interno della recinzione;
- il Servizio di gestione del bar annesso alle piscine, durante l'apertura delle attività.

La gestione comprende i relativi spogliatoi, tutti i locali di servizio, anche del piano superiore, magazzini, ed i locali tecnici relativi agli impianti, oltre alle aree di accesso, vialetti, alberature, impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, e qualsiasi altro impianto annesso.

Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti affidati e delle aree di pertinenza, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto sportivo.

La gestione inoltre, comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria ad ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo, e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

7. Il Servizio in oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti, "servizio pubblico locale", e quindi, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune i casi fortuiti o di forza maggiore, che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

Il Concessionario si farà carico di tutte le spese, nessuna esclusa, compresi gli oneri della sicurezza e quelli relativi al personale necessario per assicurare il servizio.

Le spese per le utenze saranno in carico al soggetto affidatario che si obbliga a volturarle entro 30 giorni dalla firma del contratto di Concessione.

8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, rilevate le condizioni di opportunità, convenienza e di pubblico interesse, di affidare all'aggiudicatario i servizi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, conformemente a quanto disposto dall'art. 189, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. I predetti servizi potranno essere richiesti dall'Amministrazione, sulla base di idoneo preventivo concordato con il Concessionario, contenente la quantificazione dell'intervento: costo dei materiali, personale, modalità e tempi di esecuzione, previa valutazione e parere vincolante dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio. Infatti, l'esecuzione di tali servizi di manutenzione straordinaria potrà essere scomputata dal canone concessorio dovuto, e quindi, potrà essere quantificata al massimo ed esclusivamente fino al *quantum* del canone concessorio medesimo.

## **1.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La presente Concessione non viene suddivisa in lotti, in quanto il Servizio oggetto della Concessione è unico e non frazionabile, poiché la sostenibilità economica della gestione presuppone l'affidamento unitario, data la prossimità territoriale degli impianti sportivi (piscine e campi da calcetto), in una logica di razionalizzazione delle politiche di gestione degli stessi e di integrazione dei servizi per la Collettività.

Infatti, il Servizio è costituito da un unico lotto in quanto funzionalmente, organizzativamente ed economicamente non è vantaggioso suddividere le prestazioni in lotti, secondo quanto stabilito dall'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, anche in riferimento agli impianti tecnologici esistenti comuni tra piscine e campi da calcetto, e relativi spogliatoi. La suddivisione in lotti renderebbe l'espletamento delle attività frammentario, non controllabile in relazione al risultato da perseguire, e complessivamente inefficace in ragione della necessità di garantire una gestione unitaria e continua dell'impianto sportivo complessivamente, e dei relativi impianti tecnologici comuni, tutto all'interno di un'unica recinzione.

## **ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. La consistenza dell'impianto sportivo è descritto nell'inventario, allegato quale parte integrante al presente Capitolato (Allegato B).

2. L'impianto sportivo oggetto della presente Concessione consiste principalmente in:

- una superficie d'acqua complessiva di mq 562,5 così suddivisa:
  - o n. 1 vasca rettangolare di m. 25x12,5., profonda da m. 1,30 a m. 1,70 m graduale, con una buca per attività subacquea della misura profonda m. 3,50;
  - o n. 1 vasca ludica di complessivi mq. 250, composta da una vasca rettangolare m. 15x4, profonda m. 1,50 e due vasche di forma circolare per uso bambini e per i giochi d'acqua con dimensioni differenti;
- n. 2 gruppi di spogliatoi, con servizi igienici;
- n. 2 campi calcetto coperti di dimensione m. 25x18 ciascuno, con superficie in erba sintetica, copertura con struttura in legno lamellare, membrana in tessuto di teflon, apribile lungo i due lati lunghi attraverso l'apertura dei tamponamenti scorrevoli laterali in membrana;
- n. 1 campo scoperto delle dimensioni di m. 36x18;

Edificio in blocco unico:

piano terra:



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

- ingresso e segreteria per piscine;
- spogliatoi, servizi igienici, locali docce suddiviso uomini e donne, a servizio delle piscine;
- infermeria/sala medica;
- bagno per persone con disabilità;
- n. 1 locale bar attrezzato con bancone
- n. 1 locale deposito attrezzi;
- spogliatoi per campetti da calcetto, con docce e servizi igienici;
- vano scala;

piano interrato:

- locale tecnico piscina – pompe e filtri caldaia;
- locale controllo ph;
- vano tecnico;
- sottocentrale – locale distribuzione;
- vano scale sterno;

piano primo (da ristrutturare):

- sala ristoro;
- locale con predisposizione uso cucina;
- dispensa;
- zona lavaggio;
- disimpegno;
- servizi igienici;
- terrazza.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La Concessione avrà durata fino al 31/12/2024.
2. Alla scadenza naturale del contratto, l'affidamento del servizio cesserà di fatto e di diritto, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale di notificare preventivo avviso. Qualora la valutazione dei risultati della Concessione sia soddisfacente, siano accertati il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, e siano verificate le compatibilità di bilancio, l'Amministrazione Comunale, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga o il rinnovo del servizio per un altro anno (12 mesi), fino al 31/12/2025, o in alternativa, la proroga del servizio, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure necessarie di scelta di un nuovo contraente.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si ravvisi l'esigenza di una modifica non sostanziale, senza alterare la struttura del contratto medesimo, tali modifiche verranno attuate, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023. Il contratto risulta sempre modificabile ai sensi dell'art. 9, secondo un nuovo accordo proposto dal RUP, salvo quanto stabilito dall'art. 192 del Codice. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si ravvisi l'esigenza di un aumento o una riduzione del servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà assoggettarsi alle medesime condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, comunque entro il rispetto delle soglie previste per i servizi di cui all'art. 14, qualora la prestazione sia in aumento.
4. Il servizio potrà essere avviato tramite esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'Aggiudicatario, ad intervenuta esecutività del provvedimento di



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

aggiudicazione (consegna anticipata), senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta, nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La mancata attivazione del servizio per motivi non derivanti dal Comune (es. disposizioni normative nazionali e regionali anche in merito alla salute collettiva...) non dà diritto all'O.E.A. di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere avviata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 "L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea".

#### **ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

Il valore complessivo della Concessione è fissato in € 173.000,00=, oltre IVA, per tutta la durata della Concessione stessa (anno 2024); l'importo complessivo stimato per tutto il periodo (due anni), compresa l'opzione di rinnovo, sarà pari a € 364.000,00, oltre IVA, ai sensi dell'art. 179 del Codice Appalti.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dell'impianto.

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà farsi carico complessivamente di tutti gli oneri inerenti il servizio, che verrà affidato nel suo complesso, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La Concessione prevede una base concessoria di canone annuo, a carico del Concessionario, pari a € 20.000,00, oltre IVA.

***Il canone sarà oggetto di miglioramento in sede di offerta economica, sul quale il concorrente dovrà offrire una percentuale di rialzo.***

#### **ART. 5 - INDICAZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio in Concessione, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario, sportivo e tecnico, nonché curando e gestendo gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, per il funzionamento dell'impianto sportivo. Si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, accettando le condizioni cui al presente Capitolato. Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

2. Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto sportivo, garantendone l'uso pluralistico, quale servizio pubblico locale, favorendo l'accessibilità a tutti i Cittadini, singoli, associati o aggregati, con l'obiettivo primario di garantire la massima fruibilità ed ottimizzazione degli impianti.

3. Il Concessionario si impegna a garantire i servizi necessari per assicurare la sorveglianza, l'assistenza, la pulizia, la custodia e la manutenzione degli immobili, delle strutture e delle attrezzature costituenti l'impianto, durante tutti gli orari di utilizzo, nonché un adeguato servizio di informazione al pubblico. Il



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

Concessionario dovrà utilizzare e dare indicazioni ad altri soggetti che utilizzano l'impianto, in modo corretto e con diligenza, dovrà fare osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso, oltre alle norme emanate dal Comune.

4. Il Concessionario dovrà disporre il controllo di sicurezza delle strutture e la segnalazione agli enti competenti (V.V.F., Carabinieri, Polizia Locale, ecc.) delle anomalie, dei danneggiamenti, della sussistenza di fonti di pericolo all'interno e all'esterno dell'impianto, e dovrà osservare le disposizioni delle Autorità, anche in relazione all'utilizzo dello stadio limitrofo.

5. Il Concessionario dovrà promuovere:

a) l'attività sportiva, aggregativa e ricreativa all'interno dell'area dell'impianto sportivo, garantendo organizzazione di iniziative di promozione sportiva dilettantistica per i partecipanti;

b) la valorizzazione di soggetti associativi, operanti sul territorio, e che possono essere anche utilizzatori dei servizi;

c) favorire l'accesso preferenziale ai locali per progetti e attività promosse e/o patrocinate dall'Ente o da altre Associazioni o società da esso incaricate.

6. Il Concessionario dovrà, su richiesta del Comune, mettere a disposizione spazi e/o locali per le Istituzioni Scolastiche, e/o per progetti ed attività relative alle Politiche Giovanili, Sportive, o ai Servizi Sociali o Culturali. L'Amministrazione richiede che vengano garantite e messe a sua disposizione fino a n. 10 giornate all'anno, per l'organizzazione di eventi sportivi o per altre attività, a titolo gratuito.

7. Ogni variazione o integrazione rispetto a quanto stabilito dal Capitolato dovrà essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune successivamente alla presentazione del progetto definitivo a onere e cura del Concessionario, e sarà subordinata all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni tecniche.

## **ART. 6 – PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA**

1. Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla sottoscrizione del contratto di Concessione di servizi. Il Comune, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di Concessione in via d'urgenza, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato e relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara. Con la stipula del contratto o, in caso di esecuzione d'urgenza, con la consegna anticipata degli impianti, il Concessionario assume la gestione degli impianti in oggetto, nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista edile, strutturale ed impiantistico, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Il Concessionario non può pertanto, ecepire durante la gestione, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi e/o delle condizioni degli stessi.

2. All'atto di consegna degli impianti, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni. Al verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta unico responsabile il Concessionario, che le utilizzerà avvalendosi di personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti. La consistenza degli impianti verrà aggiornata nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche agli impianti.

3. Alla scadenza della Concessione, ovvero entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare gli impianti al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, libero da persone e cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge. Alla riconsegna, verrà redatto, in



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui al precedente comma, con verifica dello stato dei luoghi, dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare al Comune gli impianti, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alla documentazione tecnica aggiornata. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

4. Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che divenissero inutilizzabili o che, per qualunque motivo, venissero asportati dagli impianti o, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva e/o aggregativa. Le attrezzature, anche mobili, funzionali agli impianti, acquistate dal Concessionario ed autorizzate dal Comune, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà del Comune, senza alcuna forma di indennizzo o di corrispettivo. Ciò anche per eventuali investimenti in attrezzature effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati alla scadenza del contratto.

In caso di deperimento delle attrezzature dovuto all'uso e qualora le stesse non risultino più idonee all'utilizzo, l'affidatario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese. Quanto sostituito resterà di proprietà comunale.

5. L'Affidatario ha l'obbligo di presentare al Comune, annualmente, apposita relazione tecnica manutentiva di asseverazione delle attività obbligatorie di conduzione della struttura pubblica, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il contratto con il Terzo Responsabile per la conduzione della centrale termica, per i registri di verifica dei VVF e degli impianti elettrici, la verifica ai sensi della 462/01, ecc. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

6. Il Concessionario, alla consegna dell'immobile, da cui decorre l'inizio della Concessione, si impegna a verificare eventuali criticità straordinarie riscontrate nella struttura e nei suoi impianti, e a produrre entro trenta giorni, un'apposita relazione tecnica che evidenzii gli aspetti che saranno oggetto di specifica valutazione dell'Amministrazione Comunale per il tramite del Settore Tecnico. Non saranno prese in considerazione ulteriori evidenziazioni oltre tale termine perentorio. Il Concessionario dovrà altresì prendere visione dell'inventario, ai fini di un confronto, a fine Concessione, rispetto a quanto consegnato dall'Amministrazione.

7. All'atto della consegna saranno rilevate le numerazioni di tutte le utenze, e sarà cura e onere dell'Assegnatario volturarle a proprio carico; ogni eventuale potenziamento o adeguamento delle linee alle proprie esigenze di conduzione rimarrà a carico del Concessionario. Per le modifiche agli impianti dovrà, in ogni caso, essere ottenuta l'autorizzazione comunale. Il Settore Tecnico, prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso all'Impianto Comunale. Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione, al medesimo Settore. Con l'autorizzazione del Concedente e con consegna delle chiavi anche all'Amministrazione Comunale, le serrature potranno essere sostituite dal nuovo Concessionario.

## **ART. 7 – DIRETTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE**

1. Il Concessionario individua un soggetto idoneo, in qualità di Direttore dell'impianto, il cui nominativo e i cui recapiti (indirizzo mail e numero di telefono cellulare) dovranno essere comunicati al Comune, contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna dell'impianto. Il Direttore dovrà



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

sempre garantire la reperibilità telefonica da parte del Comune, almeno dalle ore 08.00 alle 22.00 di tutti i giorni, ivi compresi i festivi, per l'intero periodo contrattuale.

2. Il Direttore dell'impianto dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune, e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. In caso di sostituzione, il Concessionario è tenuto, contestualmente ed immediatamente, a comunicare al Comune, il nominativo e i recapiti del nuovo Direttore.

### **ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente Capitolato e dei relativi allegati, ad eseguire ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentate, nonché di ogni altra disposizione in merito dell'Amministrazione Comunale.

2. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dell'impianto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

3. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei relativi allegati a perfetta regola d'arte, e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti del Comune.

4. E' a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare il corretto uso degli impianti in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o a quanto necessario per l'utilizzo degli impianti, in relazione alla loro destinazione d'uso.

6. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione degli impianti, gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, controllo, guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti, nonché delle strutture mobili e attrezzature, oltretutto sono a carico del Concessionario tutte le utenze e le pratiche e relativi oneri derivanti dai necessari subentri.

7. Il Concessionario è tenuto, in particolare:

- a. alle manutenzioni ordinarie, secondo quanto previsto nel successivo articolo;
- b. alle pulizie dell'impianto sportivo, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le attività o manifestazioni sportive, anche in caso di utilizzo da parte di terzi;
- c. ad adottare, nel servizio di pulizia degli impianti, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente – a razionalizzare l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento; a conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune, usare i prodotti a basso impatto ambientale conformi a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.);
- d. alla manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza, secondo quanto previsto nel successivo articolo;
- e. al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;





Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

- f. all'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune, che saranno introitate dal Concessionario e contabilizzate nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- g. alla esposizione in più luoghi del tariffario fornito dal Comune, in modo ben visibile alla Cittadinanza e all'utenza;
- h. all'apertura, chiusura e custodia degli impianti nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d'uso degli spazi a terzi, garantendo l'utilizzo, anche non esclusivo, degli spogliatoi e degli spazi comuni per almeno 15 minuti precedenti e 30 minuti successivi l'uso degli spazi stessi;
- i. ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, dando comunicazione al Comune, contestualmente alla consegna degli impianti e in caso di sostituzione nel corso della gestione, del nominativo del Direttore (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo, e del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) dello stesso decreto;
- j. alla redazione e aggiornamento del DVR e al puntuale aggiornamento dello stesso;
- k. ad informare gli utilizzatori degli impianti, tramite apposita cartellonistica, delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal Piano di Emergenza, e dal presente Capitolato. Tali documenti dovranno essere conservati presso l'impianto e, a richiesta, essere accessibili agli organi di controllo e all'utenza;
- l. ad impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Concessione gli istruttori e gli operatori indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e, in caso di sostituzione, personale con qualifica ed esperienza analoga;
- m. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto e dei propri collaboratori, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- n. a sottoscrivere le polizze assicurative di cui al successivo art. 18, e la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 26, e a provvedere, alle relative scadenze, al pagamento del premio annuale - copia di tali pagamenti dovrà essere inviata immediatamente al Comune;
- o. a tenere in perfetta efficienza i locali di pronto soccorso/infermeria, e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- p. a provvedere, alla data di consegna dell'impianto, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze (idriche – potabile ed antincendio, energia elettrica, gas), facendosi carico integralmente dei relativi oneri. Alla data di scadenza del contratto, il Concessionario non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze e deve presentare, al momento della riconsegna dell'impianto, idonea attestazione di pagamento di tutte le utenze. In caso di inadempimento, anche parziale, il Comune escuterà, per l'importo corrispondente, la fideiussione bancaria o assicurativa;
- q. a farsi carico dei consumi dell'eventuale utenza telefonica e trasmissione dati, a partire dalla data di consegna degli impianti;
- r. a provvedere all'aggiornamento costante del registro dei controlli dei presidi antincendio;
- s. a provvedere alla verifica annuale dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato;
- t. a consentire l'accesso degli impianti al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (ad es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità...) e al personale del Comune addetto al controllo;
- u. ad eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

- v. ad adempiere agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e dei tributi e canoni comunali, compresa la TARI;
- w. a provvedere al pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento degli impianti, quali gli importi necessari per mantenere la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività sportive praticabili degli impianti e l'eventuale omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle Federazioni;
- x. ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività che si svolgono negli impianti e per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico;
- y. a nominare e comunicare all'A.C., entro 30 giorni dalla consegna degli impianti, il nominativo del terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche e gli estremi delle ditte specializzate per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria per legge (impianto antincendio, impianti elettrici, ecc.). Tale procedura di comunicazione sopra descritta dovrà essere seguita anche in caso di sostituzione dei soggetti incaricati;
- aa. a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione Concedente delle generalità del/dei responsabili della conduzione tecnica e funzionale della struttura sportiva, e del relativo impianto;
- bb. alla rifusione di eventuali danni arrecati a terzi o all'impianto sportivo imputabili ad un uso non corretto;
- cc. a disciplinare nel dettaglio, l'afflusso ed il comportamento degli utenti alle strutture ed impianti sportivi: il Concessionario che gestisce l'impianto è altresì responsabile del corretto comportamento degli utenti nel rispetto della quiete pubblica. A tal fine viene fatto obbligo di visionare e rispettare il piano di azionamento acustico.
- dd. alla segnalazione tempestiva all'Amministrazione Comunale, in forma scritta, e con congruo preavviso di tempo (almeno tre mesi), dell'eventuale cessazione anticipata dell'utilizzo dell'impianto sportivo;
- ee. alla segnalazione tempestiva al Servizio Sport e all'Area IGT del Comune di MEDA, di ogni guasto o necessità di intervento di manutenzione straordinaria di competenza dell'Amministrazione Comunale Concedente;
- ff. alla richiesta al personale dipendente del certificato penale come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 39 del 4.3.2014, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- gg. a dare tempestiva comunicazione, tramite PEC, di ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'impianto o di alcune sue parti, al Servizio Sport.
8. Il Concessionario ha l'obbligo, alla consegna dell'impianto, di installare un defibrillatore conforme alle prescrizioni normative, nonché di mantenere lo stesso, in perfetta efficienza, e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo, garantendo la presenza di almeno un addetto durante ogni attività nell'impianto sportivo.

## **ART. 9 – ONERI DI MANUTENZIONE**

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti nell'impianto affidato e degli impianti tecnologici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel «Programma di manutenzione» dallo stesso predisposto.
2. Il Concessionario è tenuto a trasmettere, tramite PEC, i report e la documentazione relativi alle attività manutentive svolte. Il Concessionario, inoltre, dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati e degli



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

impianti tecnologici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, con necessaria comunicazione al Comune.

3. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, a titolo esemplificativo: riparazioni e sostituzioni delle parti accessorie di infissi e serramenti, di apparecchi sanitari e rubinetterie, di parti accessorie di apparecchiature, parti elettriche e tubazioni, scarichi in conseguenza dell'uso, cambio lampade, interruttori, punti presa, apparecchi di illuminazione, riparazione e mantenimento delle pavimentazioni interne ed esterne dell'impianto, verniciatura periodica delle parti in ferro e murarie, manutenzione delle recinzioni e delle aree verdi, compresa la potatura di alberi e siepi. A tale proposito, l'Operatore Economico Concessionario dichiara di essere munito di tutte le attrezzature necessarie e idonee per far fronte all'impegno di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente, e comunque nei tempi tecnici necessari. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/1990) e successive modificazioni.

4. Nel corso della durata della Concessione, il Comune potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buon stato di manutenzione degli impianti; tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tale attività di verifica, sarà redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

5. In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di interventi manutentivi, di spettanza del Concessionario, ritenuti necessari a un corretto utilizzo degli impianti. A tal fine diffida il Concessionario a eseguire i lavori entro un termine di massima di trenta giorni, applicando, se del caso, le penali di cui al successivo art. 19.

6. In caso di inadempimento reiterato (superiore a 3 volte) degli obblighi manutentivi, il Comune dispone la risoluzione del Contratto di Concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario.

7. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, per iscritto, al Comune la necessità di detti interventi di manutenzione straordinaria.

8. E' a carico del Concessionario la manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli impianti, effettuata da operatori specializzati nel settore, compresa la potatura di alberi - ad esclusione di quelli ad alto fusto di competenza del Comune, e ad esclusione della valutazione di stabilità, secondo il sistema V.T.A. (Visual Tree Assessment) – di siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione alla cura del manto erboso, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti.

## **ART. 10 – LAVORI E MODIFICHE AGLI IMPIANTI, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. Il Concessionario prende in consegna l'impianto sportivo nella sua globalità, nello stato di fatto in cui si trova. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione, senza autorizzazione formale del Comune.

2. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria, per tali suddetti lavori non potrà essere preteso alcun compenso o rimborso, se non per espressa richiesta o autorizzazione del Comune. In tal caso il Concessionario dovrà, preventivamente, presentare all'Amministrazione Comunale, ai fini



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

dell'approvazione, un progetto esecutivo, corredato di computo metrico estimativo, redatto con riferimento al Prezziario Regionale della Regione Lombardia e ai Prezziari Ufficiali della Direzione Servizi Tecnici, e quadro economico di spesa. Al termine dei lavori dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato dalla contabilità delle opere, da idonea documentazione della spesa sostenuta (fatture) e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti, dal collaudo statico, dai collaudi tecnico-funzionali degli impianti e dall'aggiornamento catastale, se dovuti. Il Concessionario dovrà rispettare le norme del Codice degli Appalti per quanto compatibili.

3. Ogni opera di miglioria e/o modifica che la Società Concessionaria intendesse apportare all'impianto sportivo dovrà avvenire a sua totale cura e spese, e dovrà essere preventivamente concordata ed approvata dal Settore Tecnico Comunale, fatta salva, in ogni caso, l'acquisizione di tutti gli atti abilitativi previsti dalle norme. Le migliorie apportate rimarranno di proprietà del Comune.

4. Il Comune potrà altresì, richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori, a cura e spese del Concessionario stesso. Il Comune si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 19 o di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione della Concessione.

5. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di almeno giorni 10 di calendario, da notificarsi a mezzo PEC, potrà apportare agli impianti tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, gli impianti dovessero essere resi e/o rimanere inagibili, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. Il Concessionario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società Sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dal Comune.

2. Dette tariffe comunali sono esposte, a cura del Concessionario, in luoghi ben visibili al pubblico, fra i quali anche l'ingresso degli impianti ed i locali adibiti a Segreteria. Nei medesimi termini, devono essere esposti materiali informativi predisposti dal Comune.

3. Il Concessionario utilizza l'impianto, nel rispetto del progetto di gestione presentato in sede di gara e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati. Eventuali variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta preventivo del Comune.

4. Il Concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi di servizio: apertura regolare, per tutti i giorni dell'anno, salvo festività, anche nel periodo estivo, dell'impianto, per almeno 12 ore giornaliere, con orario di apertura tra le 8,00 e le 23,30. Il servizio deve essere svolto con regolarità e senza interruzioni. Il Concessionario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in atto controversie con il Comune. Potranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, eventuali periodi di sospensione delle attività.

#### **ART. 12 – ATTIVITA' ACCESSORIE ALLA GESTIONE**

1. Il Concessionario, nel rispetto della normativa relativa al commercio, all'interno dell'impianto sportivo può:

- a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;
- b) aprire una vendita al dettaglio esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

2. Per la gestione del Servizio Bar potrà essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di Concessione tra il Comune e il Concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge; il relativo contratto dovrà essere trasmesso preventivamente al Comune prima dell'inizio dell'attività. In relazione al Servizio Bar potranno altresì, anche essere installati distributori automatici, a totale carico del Concessionario. E' assolutamente vietato installare ed utilizzare slot machine o apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
2. Potranno altresì, essere effettuate attività consentite dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti per la tipologia dell'impianto e dell'area in cui è collocato, tramite cessione in uso di porzioni degli spazi disponibili. Tutte le già menzionate attività dovranno essere oggetto di specifiche autorizzazioni da parte dei competenti organi (es. Suap, ATS,...).
3. L'acquisizione di eventuali titoli abilitativi relativi all'esercizio delle suddette attività è a carico del Concessionario; detti titoli avranno validità limitatamente al periodo di durata della Concessione.
4. In nessun caso, concluso il rapporto concessorio, l'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi, può costituire vincolo nei confronti del Comune.
5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi, nonché l'accollo totale o il rimborso delle utenze ascrivibili a tali attività.
6. È facoltà, inoltre, del Concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico sportivo necessario allo svolgimento delle attività praticate nel Centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

### **ART. 13 – PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI**

1. E' consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo ed anche rivolta verso l'esterno, nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsor finanziari nel rispetto delle finalità dell'attività proposta. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal Concessionario, che si impegna alla rendicontazione al Comune. Infatti, dell'elenco delle sponsorizzazioni ottenute dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale; s'intendono vietate sponsorizzazioni da soggetti la cui attività possa nuocere alla Cittadinanza e all'immagine dell'Amministrazione Comunale (Gioco d'azzardo, vendita di alcolici e tabacchi o di altre sostanze stupefacenti, anche se legalizzate, Sexy Shop, ecc....).
3. Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita, al Comune per l'eventuale affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.
4. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte.
5. Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
6. Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:
  - a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
  - b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
  - c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

## **ART. 14 – RENDICONTAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di MEDA, entro il 30 Giugno di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) Relazione descrittiva della situazione dell'impianto sportivo, riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati, con il dettaglio del periodo di effettuazione e dei relativi importi;
- b) Dati di sintesi sulla gestione economica dell'impianto, riferiti alla gestione delle piscine, del bar e dei campetti da calcetto, con l'indicazione delle ore di utilizzo degli impianti e del numero delle persone che hanno utilizzato gli impianti;
- c) Elenco di eventuali attività accessorie e/o manifestazioni organizzate e/o effettuate;
- d) Riepilogo degli importi fatturati e saldati relativamente ai consumi (bollette gas, energia elettrica, acqua), risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- e) Quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio;
- f) Altra documentazione richiesta dal Servizio Sport (Piano di Emergenza, Certificazione Defibrillatore, Omologazioni,...).

2. Il Comune di MEDA si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che il Concessionario nulla possa eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, e senza che, a seguito di ciò, il Concessionario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. Qualora dal controllo effettuato, la gestione dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto. I controlli verranno di norma svolti dal Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e/o dal Dirigente dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio (direttamente o tramite loro incaricati), cui competono inoltre l'effettuazione delle contestazioni e l'applicazione delle penalità, evidenziate negli articoli successivi. Ai Dirigenti o ai loro incaricati dovrà, pertanto, essere sempre consentito l'accesso.

## **ART. 15 – PERSONALE**

15.1 - Disposizioni generali relative al personale

L'O.E.A. dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 11 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto di Concessione, è applicato il CCNL in vigore per il settore e per la zona, nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della Concessione svolta dall'Impresa, anche in maniera prevalente. I concorrenti indicano nella propria offerta, il contratto collettivo applicato. Detto personale deve essere in possesso di idoneità, senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'O.E.A., anche se lo



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### 10.2 – Osservanza delle normative

L'O.E.A. deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. In particolare, è fatto obbligo all'O.E.A. di attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e ss.mm.ii., nonché tutta la ulteriore legislazione applicabile in materia. L'O.E.A. deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovranno essere inoltre, seguite anche tutte le procedure e norme igieniche attuali ed eventuali legate a rischi biologici da Covid-19. L'O.E.A., inoltre, si impegna a sottoporre il personale che effettuerà i servizi a tutti i controlli sanitari previsti dall'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'O.E.A. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi inerenti le attività svolte per i rischi presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'O.E.A. dovrà comunicare, al momento dell'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ex. D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Compete inoltre, all'O.E.A. la nomina delle figure Responsabili quali:

- RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- addetti all'Emergenza;
- addetti Antincendio;
- addetti Pronto Soccorso;
- preposti nelle differenti unità lavorative.

L'O.E.A. è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998 e ss.mm.ii.) e Primo Soccorso (rif. DM 388/2003 e ss.mm.ii.). Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori, oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. In aggiunta a ciò, dovranno essere assolti per i lavoratori ed i preposti, gli obblighi formativi secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, ai sensi dell'art. 37, c.2, del D.lgs. n. 81/2008 testo vigente. Se durante l'attività venisse rilevata l'insorgenza di interferenze fra le attività sarà compito del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'O.E.A. segnalarle tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente. Nel caso in cui il Comune evidenziasse eventuali interferenze non previste, interverrà direttamente ai fini della loro riduzione, eliminazione ed eventuale comunicazione del rischio residuo da interferenza e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

#### 10.3 – Rapporto di lavoro

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere legato da regolare contratto con l'O.E.A. e quindi, indicato nel libro paga dell'O.E.A. medesimo. In caso di subappalto, l'O.E.A. deve verificare che il personale addetto



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

abbia un regolare rapporto di lavoro con il subappaltatore. L'O.E.A. deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di affidamento dell'appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile successivamente stipulato per la categoria. L'O.E.A. è, altresì, tenuto a continuare ad applicare i sopraindicati contratti anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. Su richiesta del Comune, l'O.E.A. deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. I funzionari del Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o risultino in contrasto con quanto pattuito con il Comune. A richiesta, l'O.E.A. è tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre imprese che, in qualsiasi modo, forniscano servizi di cui alla presente Concessione. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'O.E.A. delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del Lavoro, le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'O.E.A. deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che l'O.E.A. si è posta in regola. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento, qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro e/o di organi sindacali, che l'O.E.A. è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle norme, sia di legge, sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelle per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, ecc.);
- b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Qualora l'O.E.A. non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, il Comune risolverà il contratto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'O.E.A. non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.

#### 10.4 – Norme comportamentali comuni del personale

Il personale dell'O.E.A. deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti al servizio assegnato; in particolare, deve rispettare il D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, ed il Codice di Comportamento del Comune, aggiornato da ultimo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 18/09/2023, disponibile e pubblicato sul sito istituzionale. Il personale dell'O.E.A. deve osservare le norme fissate dal presente Capitolato nonché le norme ed i regolamenti vigenti del Comune. Deve inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza, ed in particolare, rispetto agli studenti (minori). Il personale dell'O.E.A. è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e di categorie particolari (sensibili), secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679. L'O.E.A., in considerazione della specifica delicatezza del servizio, garantisce che il personale impiegato nel servizio oggetto della Concessione non abbia subito condanne penali e/o non abbia pendenze in atto.

L'O.E.A. si obbliga a rispettare scrupolosamente quanto stabilito dal D.lgs. 4 Marzo 2014, n. 39, che ha introdotto l'articolo 25-bis nel DPR n. 313/2002. La norma in parola dispone: “Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-





Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori". L'O.E.A. è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale con quello del Comune. Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'O.E.A. la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tal caso, l'O.E.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune. Tale sostituzione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta scritta.

L'O.E.A. è altresì, impegnata a sostituire il personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.

Inoltre, il personale dell'O.E.A. dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre decoroso e adeguato anche in relazione all'età degli utenti.

L'O.E.A. deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Comune. Deve inoltre, attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 è fatto divieto all'O.E.A. di impiegare dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, in quanto non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal predetto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **ART. 16 – SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Dall'analisi effettuata non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività della Concessionaria, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e a quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza dovrà essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

In particolare, il piano dovrà elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:

- controlli per prevenire gli incendi;
- istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- informazione sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione, l'efficienza e la stabilità di tutte le strutture fisse o mobili;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle specifiche disposizioni del citato D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e consentire, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di primo soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di primo soccorso. All'ingresso dell'impianto devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro, ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione: a) delle vie di esodo;

b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;

f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che dovrà indicare, tra l'altro:

- l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- le azioni da mettere in atto in caso di emergenza.

## **ART. 17 – RESPONSABILITA' GESTIONALE**

1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto, sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale, nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Concessionario è responsabile integralmente e senza alcuna riserva, eccezione o facoltà di rivalsa nei confronti del Comune e verso i terzi, dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni, di qualsiasi specie ed entità che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa degli operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune. Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'impianto e la gestione dello stesso. Lo stesso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale, connessa allo svolgimento delle attività e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della Concessione, dei danni comunque, e da chiunque, causati all'immobile, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

2. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti dagli utenti o atleti, fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
3. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia, di gestione del bar e quanto necessario alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
5. Il Concessionario risponde dei danni comunque, e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto, e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
6. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
7. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura degli impianti, a persone o cose.

#### **ART. 18 – GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della Concessione, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento delle attività. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, prima di consentire l'utilizzo delle strutture, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.
2. Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della Concessione, un'adeguata copertura assicurativa, di seguito specificata. Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Comune di MEDA dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o i suoi collaboratori, dipendenti e contraenti, dovessero arrecare a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente affidamento. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte, il Concessionario s'impegna a stipulare idonee coperture assicurative.
3. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall'operato di eventuali subcontratti. E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. Il Concessionario pertanto deve stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente Concessione, con i seguenti massimali minimi:
  - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari ad € 3.000.000,00 unico per sinistro, a € 1.500.000,00 per danni ad ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.;
  - Responsabilità Civile (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

5. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
- I. danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
  - II. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute e/o custodite;
  - III. danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
  - IV. danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
  - V. condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nelle strutture in gestione, compresa la responsabilità civile verso terzi derivante dalla organizzazione di attività, manifestazioni e/o gare sportive in genere, inerenti alle specifiche discipline svolte nella struttura in concessione;
  - VI. l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per suo conto;
  - VII. l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del gestore o dallo stesso detenute e/o custodite;
  - VIII. l'estensione ai danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti e Comune) da dipendenti, soci e collaboratori del Concessionario e/o da altre persone - anche non dipendenti dell'O.E.A. - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
  - IX. l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico" e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL.
- Il Comune dovrà essere considerato terzo.
- L'operatività o meno delle prescritte coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza RCT/O ed altresì, l'eventuale approvazione espressa dal Committente dell'assicuratore prescelto dalla Ditta aggiudicataria, non esonerano quest'ultima dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Il Comune sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla ditta aggiudicataria.
6. La Società è tenuta a dare immediata comunicazione (entro 24 ore) al Comune, di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque sia la loro rilevanza, anche in assenza di danni.
7. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
- danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
  - danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e per tutte le cose mobili di proprietà del Comune, del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. La stipula del contratto di affidamento della gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
8. Dovrà inoltre, essere stipulata una polizza rischio locativo per i danni materiali diretti causati agli immobili ed al contenuto di proprietà del Concedente, da Responsabilità Civile del Concessionario, ai sensi di legge in qualità di conduttore. Dovrà essere prevista una partita Rischio Locativo "Fabbricati", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo degli impianti in concessione.
9. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

del Concessionario. Quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune di MEDA, copia delle polizze di cui sopra (o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazioni), prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché impegnarsi a presentare copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

### **ART. 19 – PENALITA'**

1. In caso di inadempienze o non conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, il Comune farà pervenire per iscritto all'O.E.A. eventuali osservazioni e contestazioni rilevate. Il Concessionario ed i propri dipendenti, infatti, sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, del Contratto che verrà stipulato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento della gestione.

2. L'O.E.A. avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, l'O.E.A. è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidività, fatta salva la risoluzione del contratto.

3. Nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali, dell'esecuzione del progetto e degli altri obblighi inseriti negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatta salva la risoluzione della Concessione, nei casi in cui l'inadempienza sia grave secondo le previsioni contenute nei successivi punti, l'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione scritta, si riserva di applicare le seguenti penali:

- Mancata realizzazione dei servizi migliorativi offerti non attribuibile a cause di forza -maggiore, penale di € 50,00 per giorno di ritardo;
- Riscontrata mancanza di pulizia e/o manutenzione ordinaria, penale di € 100,00 per ciascuna segnalazione;
- Inadempimento degli obblighi manutentivi della struttura e/o mancata consegna di copia dei registri riportanti le verifiche periodiche degli impianti, penale di € 1.000,00;
- Euro 1.000,00 per ogni evento correlato a un comportamento pericoloso ovvero scorretto tenuto da personale dell'O.E.A. nei confronti degli utenti del servizio o di terzi, o per disfunzioni gravi nell'esecuzione del servizio, come descritto nel presente Capitolato e come integrato e migliorato dall'offerta dell'impresa;
- Altri inadempimenti, penale da € 100,00 a € 2.000,00, a seconda della gravità e della reiterazione, stabiliti ad insindacabile giudizio del Dirigente comunale competente.

4. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Le penali verranno applicate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, in caso di insufficienza, mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (l'O.E.A. dovrà altresì, versare l'ammontare richiesto presso la Tesoreria Comunale). Il Comune attiverà anche controlli a campione durante la durata del servizio. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi anche le segnalazioni degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso.

5. L'applicazione della singola penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, comunicata via PEC, rispetto alle quali l'O.E.A. avrà la facoltà di presentare le proprie osservazioni, entro 10 gg. Il provvedimento di applicazione della penalità è assunto dal Dirigente competente per Area del Comune. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, il R.U.P. irrogherà la penale, il cui importo sarà dedotto dalle fatture emesse e non ancora liquidate o incamerato direttamente dalla cauzione che dovrà essere ripristinata entro 15 giorni.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

6. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, il Comune si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile. Il totale delle penali annue non potrà comunque superare il 10% del totale del contratto.

7. L'importo della penale sarà trattenuto dal Comune sull'importo totale della fattura relativa al mese nel quale è assunto il provvedimento. Nel caso si renda necessaria, a tale scopo, l'emissione di apposite note di accredito e l'O.E.A. non provveda nonostante ciò gli sia stato richiesto, il Comune ha facoltà di sospendere i pagamenti di una o più fatture nella misura necessaria a coprire l'importo della penale. Alternativamente, il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di trattenere la penale, rivalendosi direttamente sulla cauzione. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.

8. Dopo l'applicazione di cinque penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di Concessione, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta all'O.E.A., con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione), a mezzo PEC.

#### **ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 21 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE**

La Concessione può essere modificata, senza una nuova procedura, nei seguenti casi:

- a) per la necessità di affidare al Concessionario lavori o servizi supplementari, non inclusi nel contratto;
- b) per circostanze imprevedibili, sempre che la modifica non alteri la natura generale della Concessione;
- c) per sostituzione dell'originario Concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo restando il possesso in capo al nuovo Operatore Economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nella lettera di invito; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell'art. 189, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 22 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La risoluzione contrattuale è disposta di diritto, qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e delle normative vigenti.

2. Qualora nel corso del contratto, il Comune accerti che l'esecuzione dello stesso non proceda secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'O.E.A. si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in relazione alla gravità dell'inadempimento, come meglio specificato di seguito.

3. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'O.E.A. Nel caso di inadempimenti gravi, ovvero ripetute, indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, nei modi e nelle forme di legge, previa notificazione scritta



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

all'O.E.A., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la Concessione a terzi in danno dell'O.E.A., e salva l'applicazione delle penali prescritte, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni.

4. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla procedura e per la stipulazione del contratto;
- c) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'O.E.A.;
- e) cessione del contratto;
- f) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per grave inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- h) per mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- i) cessione anche parziale del contratto;
- l) per gravi inosservanze del Codice di Comportamento;
- m) per grave inadempimento degli obblighi contrattuali, e degli altri obblighi inseriti negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, intendendosi per grave inadempimento la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali secondo i precitati atti e documenti che rendano la prestazione totalmente difforme o gravemente carente rispetto agli obblighi medesimi;
- n) per abbandono della gestione senza giustificato motivo;
- o) per danneggiamento volontario di beni e cose appartenenti all'Ente.

In tali casi, il Comune, con posta elettronica certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempimento e il motivo di risoluzione, ed assegnerà un termine per le eventuali controdeduzioni. Successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione della Concessione.

Saranno altresì applicabili le disposizioni in materia di recesso/risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 6/09/2011 n. 159. In caso di risoluzione, il Concessionario non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Penalità, spese, interessi e danni, conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente, e sono corrisposti all'Ente, a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dal Concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

Fuori dai casi sopraindicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto, di diritto.

#### **ART. 23 - RECESSO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibili.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

Le modalità di recesso sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'O.E.A. mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dal Comune mediante una formale comunicazione all'O.E.A. da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

#### **ART. 24 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO**

Qualora l'O.E.A. non intenda accettare l'assegnazione o disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

L'O.E.A. non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e nulla gli è dovuto per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **ART. 25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di Concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'O.E.A. o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA, SPESE, IMPOSTE, TASSE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**





Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza*  
*Servizio SPORT*

Allegato 1

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi a suo carico, ivi compreso il pagamento del canone concessorio, il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa).

Tale garanzia è da prestare e si svilupperà nelle modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dal rimborso delle somme che la Committenza avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso della Concessione.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora detta garanzia risultasse insufficiente. La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.

La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di Concessione, e deve prevedere l'esplicito impegno del garante al rinnovo della stessa in caso di proroga della Concessione.

La cauzione viene prestata a garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi a carico del Concessionario, ivi compreso il pagamento del canone concessorio, e a garanzia del pagamento delle penali di cui al precedente art. 19, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di Concessione

La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell'O.E.A., di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta dell'O.E.A. stesso.

Contestualmente alla garanzia definitiva, l'O.E.A. dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dalla Segreteria Generale. L'O.E.A. potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'O.E.A. In caso di Raggruppamento, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento medesimo. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento, e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese di Concessione o di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'O.E.A. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'O.E.A.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 36/2023, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali autocertificati dal concorrente.

L'O.E.A., all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'O.E.A. comporta l'incameramento della garanzia provvisoria, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'O.E.A. in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente Capitolato Speciale.

#### **ART. 27 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED AL CODICE DI COMPORTAMENTO**

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, l'O.E.A. deve fornire ogni informazione utile al Comune, per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in particolare così come modificati dal D.lgs. n. 97/2016.

L'O.E.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto, in quanto compatibile dal Codice di Comportamento, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, e che realizzano opere in favore del Comune. Inoltre, il Comune ha approvato un proprio Codice di Comportamento, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27.09.2021, e successivamente aggiornato con D.G.C. n. 194 del 18.09.2023, disponibile e pubblicato sul sito istituzionale.

#### **ART. 28 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ART. 28)**

I dati forniti nell'ambito della presente procedura di gara saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, nonché di libera circolazione di tali dati, in base al D.lgs. 196/2003” e ss.mm.ii. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente Capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni, anche di categorie particolari (giudiziari...), richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)  
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza  
Servizio SPORT*

Allegato 1

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato - potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@comune.meda.mb.it](mailto:dpo@comune.meda.mb.it). Il candidato ha diritto di proporre - reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Inoltre, al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'O.E.A. verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato 13), che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento, e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento,

la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento, che vincoli la Società Aggiudicataria al Titolare del trattamento.

#### **ART. 29 – CONTROVERSIE E CONTENZIOSO**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e per quelle inerenti all'esecuzione della Concessione, le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente Capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Monza e Brianza.

Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella figura del Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, Dott.ssa Simona Pulici - Comune di MEDA.

Codice CPV 92610000-0

-

È parte integrante del presente Capitolato, il seguente elaborato:

Allegato A – Planimetria